

Convenzione Quadro

tra

l'Università degli Studi di Trieste

e

BIC Incubatori FVG S.r.l.

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata “*Università*” oppure “*Ateneo*”, con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona della Rettrice e legale rappresentante *pro tempore*, prof.ssa Donata Vianelli, nata Vicenza (VI), il 08/05/1967, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell’*Università*, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2025 (prot. n. 212942)

e

la *Società BIC Incubatori FVG S.r.l.*, in prosieguo denominata “*BIC*” oppure la “*Società*”, con sede legale in Via Flavia, 23/1, 34148 - Trieste, in persona del Direttore Generale e Procuratore Speciale dott. ing. Alberto Steindler, nato a Trieste (TS) il 18/08/1963, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della *Società*, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale di *BIC*, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto giusta procura speciale del 31 marzo 2021, n.ro rep. 5915, n.ro racc. 3966 del dott. Tomaso Giordano, notaio in Trieste, debitamente depositata e iscritta al *Registro Imprese Venezia Giulia*

di seguito anche indicate “Parti”,

premessato che

- *l'Università* ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, il trasferimento tecnologico, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- *BIC* persegue lo scopo di promuovere la creazione di nuove imprese e lo sviluppo di quelle esistenti; di realizzare e gestire "incubatori d'impresa" presso i quali gli imprenditori possano trovare collocazione per le proprie aziende e ricevere servizi utili per lo svolgimento della propria attività; di assistere le imprese nella impostazione e redazione dei loro progetti d'impresa, fornendo loro tutte le conoscenze e gli strumenti necessari per le convalide economiche dei loro piani, di fornire servizi di assistenza in materia amministrativa e fiscale, di organizzazione aziendale, di trasferimento tecnologico, di informatica e telematica e di formazione con particolare riguardo al personale preposto all'esercizio delle imprese o a rami delle stesse; di fornire alle Amministrazioni Pubbliche, anche locali, servizi che direttamente o indirettamente contribuiscano allo sviluppo delle attività economiche nel territorio della Regione; di contribuire allo sviluppo della domanda di innovazione e dei sistemi locali d'impresa, e all'elaborazione di piani di sviluppo; di fornire consulenza in materia di gestione degli incentivi regionali, nazionali e comunitari; di fornire alle Amministrazioni Pubbliche locali servizi di consulenza, studio ed analisi del territorio, metodi per la selezione di proposte presentate da soggetti terzi (pubblici, privati o misti);
- *BIC* è, alla data di stipula del presente atto, incubatore certificato (ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012 e successive integrazioni e variazioni) debitamente iscritto alla sezione speciale del *Registro Imprese Venezia Giulia* ai sensi del decreto del *Ministero dello sviluppo*

economico del 22 dicembre 2016;

- costituisce interesse e vocazione di *BIC* cooperare con istituzioni ed Enti del territorio;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'*Università* sia *BIC* possono avvalersi della cooperazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- l'*Università* è attenta alle tematiche legate al trasferimento tecnologico, alla valorizzazione della proprietà intellettuale e di quanto prodotto dalle proprie attività di ricerca di base ed applicata, all'orientamento ed inserimento dei propri studenti nel mondo del lavoro, al supporto nei confronti di *spin off* e *start up* per il trasferimento della conoscenza all'industria;
- l'*Università* è parte di numerose convenzioni e partecipa a numerosi progetti in sinergia con Enti ed Imprese del territorio su temi sensibili legati al trasferimento tecnologico;
- l'*Università* supporta un proprio parco di imprese *spin off* e *start up* guidate rispettivamente da docenti e studenti dell'*Ateneo*;
- l'*Università* ha interesse a sviluppare con il supporto di *BIC* percorsi di trasferimento tecnologico e di formazione;
- l'*Università* e *BIC* intendono congiuntamente sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di cooperazione in ambiti di interesse comuni, in attività di studio e ricerca, didattica, formazione e trasferimento tecnologico coerentemente con le finalità istituzionali dei due enti;
- la presente Convenzione Quadro (di seguito, la "Convenzione") rientra nell'ambito di quanto disciplinato all'art. 7, comma 4, del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 ("Codice dei contratti pubblici"), il quale stabilisce che *"la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene*

esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, esclusivamente in un'ottica di cooperazione e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'Accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di cooperazione nei seguenti ambiti:

- sviluppo di percorsi di formazione sul tema del trasferimento tecnologico e del fare impresa ed innovazione;
- attività di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro. Di seguito alcune attività a titolo di esempio non esaustivo:
 - svolgimento di tirocini presso *BIC* e le aziende incubate da *BIC*
 - svolgimento di tesi di laurea presso *BIC* e le aziende incubate da *BIC*
 - svolgimento di tesi di dottorato presso *BIC* e le aziende incubate da *BIC*

- attività di ricerca di interesse congiunto tra *Università* ed aziende incubate da *BIC*;
- individuazione congiunta di opportunità di sviluppo di iniziative progettuali sia a livello nazionale sia comunitario e, più generalmente, internazionale;
- sviluppo di iniziative e progetti, inclusi studi e pubblicazioni, relativi all'oggetto della presente Convenzione;
- attuazione di specifiche attività alle quali *BIC* è abilitato, nella sua qualità di incubatore certificato, tra le quali, a titolo soltanto esemplificativo e non esaustivo, la sottoscrizione delle asseverazioni richieste dai bandi e avvisi di incentivazione e sostegno per la realizzazione di *Proof of Concept* e/o per progetti di validazione di idee e tecnologie innovative, che avessero quali proponenti Dipartimenti dell'*Università*;
- organizzazione di conferenze, seminari e convegni relativi alle tematiche oggetto della presente Convenzione;
- possibilità di ospitare *spin off* e *start up* dell'*Ateneo* all'interno degli spazi nonché nelle infrastrutture digitali di *BIC*;
- elaborazione di ogni altra modalità di cooperazione, concordemente ritenuta dalle Parti congrua al conseguimento delle finalità istituzionali ritenute di comune interesse.

Articolo 2 – Obiettivi

Mediante la cooperazione di cui all'art. 1 le Parti intendono favorire l'integrazione del mondo accademico con quello aziendale nell'ambito delle funzioni proprie di *BIC* così da garantire da un lato la formazione degli studenti e laureati attraverso esperienze nel mondo produttivo e delle professioni attraverso tirocini, *stage* e altre iniziative volte allo stesso fine, e da contribuire, dall'altro, all'aggiornamento professionale e/o all'acquisizione di nuove conoscenze per gli operatori delle aziende insediate presso *BIC*.

Art. 3 – Modalità della cooperazione

Nell'ambito della presente Convenzione quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di cooperazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette cooperazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici accordi attuativi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Eventuali spese per le attività congiunte saranno regolate dai predetti specifici accordi attuativi.

Gli accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali accordi dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'*Ateneo*, le modalità e i termini di pagamento delle spese e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Eventuali convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, potranno essere stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, nel rispetto delle previsioni del Codice dei contratti pubblici.

Tali atti dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali delle Parti che per *B/C* sono contenute nell'art. 5 del proprio Statuto sociale, mentre per l'*Ateneo* sono così

individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'*Ateneo*;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze;
- attività di terza missione/impegno pubblico e sociale e trasferimento tecnologico.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'*Università*, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di *Ateneo* per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'*Università degli Studi di Trieste*".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in cooperazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 12 della presente Convenzione.

In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 4 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna i referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Per l'*Università degli Studi di Trieste* il referente è tenuto a presentare all'*Ateneo* una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nell'*Innovation Community Lab (ICL)* nella figura del suo coordinatore *pro tempore* dott. Salvatore Dore, assieme al Delegato della Rettrice al Trasferimento tecnologico e rapporti con gli Enti di ricerca *pro tempore* prof. Erik Vesselli.

Per *BIC* il referente è il dott. ing. Alberto Steindler, il quale potrà delegare, per i singoli aspetti della Convenzione, altre figure interne alla *Società*.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione quadro non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'*Ateneo*. In caso contrario, i Referenti universitari della Convenzione di cui all'art. 4, sono tenuti a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione da parte dell'*Università*.

Articolo 6 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

BIC non si assume le obbligazioni dell'*Università* né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'*Università*.

L'*Università* non si assume le obbligazioni di *BIC* né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di *BIC*.

È esclusa ogni garanzia dell'*Università* per le obbligazioni contratte da *BIC*; è parimenti esclusa ogni garanzia di *BIC* per le obbligazioni contratte dall'*Università*.

Articolo 8 – Codici etici e di comportamento

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Art. 9 – Ambiti di cooperazione

BIC dichiara la propria disponibilità a offrire all'*Università degli Studi di Trieste* il supporto nei seguenti ambiti:

- svolgimento di tirocini per i laureandi della laurea Triennale o Magistrale, previa verifica dei presupposti di fattibilità sotto i profili economici e normativi della singola proposta nel rispetto delle disponibilità di *tutorship* di *BIC* e/o delle aziende presso di esso insediate;
- svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorati di Ricerca, di comune interesse delle parti, purché lo svolgimento degli elaborati venga effettuato nel rispetto delle disponibilità di *tutorship* di *BIC* e/o delle aziende presso di esso insediate;
- svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, anche *post lauream*, *post master* e

post dottorato;

- attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati al conseguimento dei titoli di studio (laurea triennale, magistrale, *master*, dottorato di ricerca) o finalizzati allo svolgimento di un percorso di ricerca e/o trasferimento tecnologico;
- attivazione di borse di dottorato e di avviamento alla ricerca ed al trasferimento tecnologico;
- attivazione di contratti/assegni di ricerca in base alla normativa vigente al momento;
- attivazione di contratti per ricercatori universitari a tempo determinato;
- attivazione di posizioni accademiche di ruolo;
- *hosting* di *spin off* dell'*Università* presso le proprie infrastrutture, ivi comprese quelle digitali.

Resta inteso che ciascuna delle singole iniziative suelencate, anche ove non espressamente specificato, sarà preceduta da una verifica dei presupposti di fattibilità sotto i profili normativi ed economici.

Articolo 10 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero

comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

In caso di eventuale acquisizione di nuovi mezzi di ricerca o strumenti di rilievo scientifico-tecnologico per scopi di interesse comune, le Parti definiranno preventivamente il riparto dei costi da sostenere e il titolo di proprietà sulle attrezzature eventualmente da acquisire.

Articolo 11 – Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione quadro, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 12 – Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

La cooperazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo espresso consenso scritto.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione quadro verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "*GDPR*"), dal D. Lgs 196/2003 "*Codice privacy*", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del *GDPR*, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "*privacy*" del proprio sito *web*.

Articolo 13bis – Antiriciclaggio

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Articolo 14 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione quadro ha la durata di anni cinque, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi quinquennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, o può avvenire con effetto immediato per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata.

Le parti convengono con la sottoscrizione della presente Convenzione che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso.

Articolo 15 – Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile in via bonaria, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 16 – Spese

La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti tra le Parti e non ha contenuto economico, come specificato dall'art. 3 della Convenzione medesima.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti al presente atto sono ripartite paritariamente fra le Parti. Per l'*Università* l'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Date e luoghi delle firme digitali

La Rettrice

Il Direttore Generale

dell'*Università degli Studi di Trieste*

di *BIC Incubatori FVG S.r.l.*

-sottoscritto digitalmente-

-sottoscritto digitalmente-

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 e 15 della presente Convenzione.

La Rettrice

Il Direttore Generale

dell'*Università degli Studi di Trieste*

di *BIC Incubatori FVG S.r.l.*

-sottoscritto digitalmente-

-sottoscritto digitalmente-

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.